

DINO CAUDULLO

CN = CAUDULLO DINO

O = non presente

C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.10862/2018 RG

Per i signori **1) Accardi Fabio Arnaldo Ettore** nato a Caltanissetta il 28/02/1969 e residente a Barrafranca in via Umberto I, 64, C.F.: CCRFRN69B28B429P; **2) Battiato Catalda** nata a San Giovanni La Punta il 23/11/1963 e residente a Catania in viale Mario Rapisardi, 98/A, C.F.: BTTCLD63S63H922Q; **3) Blanco Carmela** nata a Catania il 09/12/1961 e residente ad Acicatena in via Ceuta, 5, C.F.: BLNCML61T49C351B; **4) Berizzi Giovanna** nata a Gallarate il 26/08/1962 e residente a Lecco in via Pone Alimasco, 13, C.F.: BRZGNN62M66D869C; **5) Cavallaro Pietro** nato a Siracusa il 07/07/1970 e residente a Siracusa in via A. Lo Surdo, 1/B, C.F.: CVLPTR70L07I754X; **6) Coscia Maria Carmela** nata a Montemiletto il 28/09/1959 e residente a Montemiletto in viale Degli Astronauti, 45, C.F.: CSCMCR59P68F566V; **7) Cusenza Mascia** nata a Sulmona il 09/10/1972 e residente a Torino in via Goito, 17, C.F.: CSNMSC72R49I804B; **8) Di Mauro Monica** nata a Catania il 29/04/1970 e residente a San Giovanni La Punta in via Buscemi, 36, C.F.: DMRMNC70D69C351W; **9) Di Natale Massimo** nato a Siracusa l'08/07/1968 e residente a Siracusa in via Elorina, 2/A, C.F.: DNTMSM68L08I754Z; **10) Franco Massimo** nato a Carlentini il 28/04/1964 e residente a Carlentini in via Toscanini, 10, C.F.: FRNMSM64D28B787U; **11) Gallo Emanuela** nata a Siracusa il 19/06/1979 e residente a Canicattini Bagni in via Garibaldi, 347, C.F.: GLLMNL79H59I754Z; **12) Giustiniani Salvatore** nato a Catania il

03/07/1963 e residente a Pedara in via Della Regione, 51, C.F.: GSTSVT63L03C351H; **13) Liparoto Paola** nata a Borgetto il 09/04/1970 e residente a Borgetto in via Zangrì, 33, C.F.: LPRPLA70D49A991V; **14) Lo Nigro Natascia** nata a San Giovanni La Punta il 03/07/1976 e residente a Comiso in viale Della Resistenza, 59, C.F.: LNGNSC76L43H922C; **15) Marilli Giordano Otello** nato a Catania il 09/11/1982 e residente a Novi Ligure in via T. Testa, 15, C.F.: MRLGDN82S09C351D; **16) Motta Caterina Rita** nata a Catania l'01/10/1964 e residente a Tremestieri Etneo in via Etnea, 341/B, C.F.: MTTCRN64R41C351P; **17) Narbone Giorgio** nato a Ragusa il 27/01/1967 e residente a Belpasso in via Tevere, 3, C.F.: NRBGRG67A27H163P; **18) Nicolosi Vincenzo Fabrizio** nato a Catania il 06/01/1963 e residente a Catania in via Dalmazia, 79, C.F.: NCLVCN63A06C351J; **19) Pappalardo Simona** nata a Catania il 04/07/1973 e residente a Pedara in via Simone del Pozzo, 25, C.F.: PPPSMN73L44C351R; **20) Pasquale Salvatore** nato a Ragusa il 15/01/1961 e residente a Siracusa in via Del Quarzo, 4, C.F.: PSQSVT61A15H163V; **21) Privitera Concetta Maria Patrizia** nata a Catania il 07/05/1972 e residente a Catania in via Caronda, 460/B, C.F.: PRVCCT72E47C351P; **22) Saitta Gaetano** nato a Bronte il 14/03/1969 e residente a Bronte in via G.B. Pergolesi, 16, C.F.: STTGTN69C14B202Y; **23) Salvaggio Loretta** nata a S. Agata Di Militello il 20/07/1972 e residente a Capo D'Orlando in via S. Gregorio, 40, C.F.: SLVLTT72L60I199P; ~~24) Simeone Isabella nata a Bologna il 02/08/1967 e residente a Bologna in via Carlo Zucchi, 3, C.F.: SMNSLL67M42A944E;~~ **25) Tarquinio Samantha** nata a Ascoli Piceno il 09/11/1965 e residente a Folignano in via Avellino, 10, C.F.: TRQSNT65S49A462P; **26) Torre Giuseppina** nata a Portici il

09/02/1966 e residente ad Augusta in via S. Randone, 4, C.F.: TRRGPP66B49G902L; **27) Trovato Giacomina Antonella** nata ad Acireale il 28/03/1967 e residente ad Acireale in via Jacopone da Todi, 32/A, C.F.: TRVGMN67C68A028W; **28) Damo Laura** nata a Oderzo il 09/11/1962 e residente ad Oderzo in via Pordenone, 22/A, C.F.: DMALRA62S49F999T; **29) Festa Caterina** nata a Reggio Calabria il 14/12/1967 e residente a Motta San Giovanni in Corso Italia, 84, C.F.: FSTCRN67T54H224L; **30) Pappalardo Anna Maria Nunzia** nata a Pedara il 07/05/1970 e residente a Pedara in via Roma, 59, C.F.: PPPNMR70E47G402G; **31) Pierluca Maria Grazia** nata a Monte San Giusto il 25/09/1960 e residente a Civitanova in via Maroncelli, 79, C.F.: PRLMGR60P65F621X; **32) Silvestri Fiorella** nata a Licata l'01/04/1966 e residente a Licata in c/da Stagnone snc, C.F.: SLVFL66D41E753M; **33) Lanza Elisa** nata a Ragusa il 28/02/1974 e residente a Mascalucia in via Trinità, 30, C.F.: LNZLSE74B68H163D; **34) Gumina Nicola Fernando** nato ad Acireale il 19/06/1965 e residente a Riposto in via delle Rose, 19, C.F.: GMNNLF65H19A028V; **35) Pappalardo Maria Daniela** nata a Gela il 19/01/1969 e residente a Caltagirone in via Madonna della Via, 174, C.F.: PPPMDN69A59D960F; **36) Senia Fausto** nato a Vittoria il 20/06/1964 e residente a Vittoria in via Evangelista Rizza, 2/H, C.F.: SNEFST64H20M088T; **37) Bellassai Luigi** nato a Vittoria il 05/02/1967 e residente a Comiso in via Delle Magnolie, 24, C.F.: BLLLGU67B05M088G; **38) Melfa Cinzia** nata a Enna l'01/04/1970 e residente a Catania in via Regina Bianca, 16, C.F.: MLFCNZ70D41C342F; **39) Pagliaroto Tania Maria Grazia** nata a Catania il 21/11/1972 e residente a Trecastagni in via Madonna di Tremonti, 12, C.F.: PGLTMR72S61C351O; **40) Sgandurra Francesca** nata a Siracusa il

18/03/1968 e residente a Modica in via San Giuliano Macallè, 6/H, C.F.: SNGNFNC68C58I754A; **41) Bradassi Fulvia** nata a Trieste l'01/04/1969 e residente a Trieste in via delle Querce, 14/2, C.F.: BRDFLV69D41L424Q; **42) Salamone Benedetta** nata a Barrafranca il 25/05/1962 e residente in Barrafranca in via Bologna, 24, C.F.: SLMBDT62E65A676U; **43) Castiglione Roberto** nato ad Acireale il 21/12/1971 e residente a Bronte in corso Umberto, 157, C.F.: CSTRRT71T21A028H; **44) Cacciotti Paola** nata a Maenza il 18/08/1965 e residente a Maenza in via Fontana, 3, C.F.: CCCPLA65M58E798M; **45) Lombardi Margherita** nata a San Paolo di Civitate il 27/02/1963 e residente a Cisterna di Latina in via Giuseppe Verdi, 10, C.F.: LMBMGH63B67I072I; **46) Riciniello Ornella** nata a Formia il 20/10/1970 e residente a Gaeta in via Degli Eucalipti, 34, C.F.: RCNRL70R60D708D; **47) Cortecci Serena** nata a Pitigliano il 27/10/1959 e residente a Colle di Val D'Elsa in via G. Pascoli, 69, C.F.: CRTSRN59R67G716L; **48) Spitale Antonina** nata a Catania il 23/05/1975 e residente a Catania in viale Mario Rapisardi, 549, C.F.: SPTNNN75E63C351P; **49) Di Bartolo Natale** nato a Palermo il 01/03/1957 e residente a Palermo in via Arrigo Boito, 3, C.F.: DBRNTL57C01G273A; **50) Fricano Salvatore** nato a Bagheria il 03/06/1960 e residente a Bagheria in via V. Fiorelli,7, C.F.: FRCSVT60H03A546X; **51) Garofalo Concetta** nata a Palermo il 13/04/1974 e residente a Palermo in via Regione Siciliana, 2156, C.F.: GRFCCT74D53G273G; **52) Manfrè Giuseppa** nata a Baucina il 08/01/1967 e residente a Baucina in via Palermo, 2/M, C.F.: MNFGPP67A48A719X; **53) Piazza Marianna Domenica** nata a Termini Imerese il 27/07/1976 e residente a Trabia in via Antonello Gagini, 15, C.F.: PZZMNN76L67L112H; **54) Provino Giuseppa** nata a Bagheria il

27/05/1960 e residente a Bagheria in via Filippo Durante, 75, C.F.: PRVGPP60E67A546D; **55) Sanzaro Paolo** nato a Sortino il 4/01/1964 ed ivi residente in via B. Corvo, 49, C.F.: SNZPLA64A04I864I; **56) Condello Maria Grazia** nata a Reggio Calabria l'1/03/1964 ed ivi residente in via Tabocchetto III, 59, C.F.: CNDGZM64C41H224N; **57) Bellantoni Ivana** nata a Reggio Calabria il 7/11/1979 residente a Scilla in via Chianalea C.F. BLLVNI79S47H224Q; **58) Costanzo Maria** nata a Palermo il 26/05/1967 e residente a Siracusa in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.4/D C.F. CSTMRA67E66G273E; **59) Pollidori Mafalda** nata a Reggio Calabria il 9/10/1973 ed ivi residente in via Vecchia Condera n.3 C.F. PLLMLD73R49H224J; **60) Li Rosi Maria Angela** nata a Catania il 2/02/1970 e residente a Licodia Eubea in via del Popolo n.57 C.F. CRSMNG70B42C351H; **61) Esposito Anna Maria** nata a Sarno il 23/11/1973 e residente ad Acri in via R. Capalbo n.5 C.F. SPSNMR73S63I438P; **62) Almirante Giuseppe Pietro** nato a Catania il 12.02.1982 e residente a Trecastagni in via Baden Powell n.24 C.F. LMRGPP82B12C351L, rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Dino Caudullo** (C.F. CDL DNI 73H18 C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e **Salvatore M. A. Spataro** (C.F. SPTSVT70H14C351Q - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876) del Foro di Catania, nonché per i signori **63) Leotta Maria Sebastiana** nata a Catania il 06/12/1962 e residente a San Teodoro in via Arciprete, 15, C.F.: LTTMSB62T46C351W; **64) Lo Bue Anna Maria** nata a Riesi il 09/07/1959 e residente a Riesi in via Zagarella, 11, C.F.:

LBONMR59L49H281F; **65) Platania Valentina** nata a Catania l'11/07/1966 e residente a Tremestieri Etneo in via Ravanusa, 48/B, C.F.: PLTVNT66L51C351C; **66) Branca Franca Maria** nata a Rosolini il 26/01/1962 e residente ad Aci Castello in via M. Rapisardi, 52, C.F.: BRNFNC62A66H754J; **67) Foresta Agata** nata a Catania il 07/12/1966 e residente a Pedara in via G. Grasso, 5, C.F.: FRSGTA66T47C351C; **68) Vicari Filippa** nata a Enna il 25/04/1964 e residente a Enna in via Borremans, 3, C.F.: VCRFPP64D65C342C; **69) Venezia Concetta** nata a Catania il 26/04/1961 e residente a S. A. Li Battiati in via G.B. Vaccarini, 11, C.F.: VNZCCT61D66C351A, rappresentati e difesi per procure in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Dino Caudullo** (C.F. CDL DNI 73H18 C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026), **Salvatore M. A. Spataro** (C.F. SPTSVT70H14C351Q - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876) e **Gaetano Maria Di Mauro** (C.F. DMRGTN66T03C351M - PEC gaetanomaria.dimauro@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n.101 presso lo studio secondario degli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Spataro

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. e gli Uffici scolastici regionali per le regioni Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto, in persona dei rispettivi Direttori generali p.t.

Nonché contro

- il Miur - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, in persona del legale rappresentante p.t.;
- la Commissione giudicatrice del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, in persona del legale rappresentante p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

Florio Giuseppina, residente a Milazzo, via Manica n.66, e Baratta Maria Tiziana, controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti,

ivi compresa l'ammissione con riserva alle prove d'esame

- 1) decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395 del 27.03.2019, di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017;
- 2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato con il decreto sub 1) impugnato, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
- 3) decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395 del 27.03.2019 nella parte in cui, art.2 comma 2, prevede che

“I candidati che hanno partecipato alla prova scritta per effetto di provvedimenti cautelari monocratici o collegiali che non sono stati successivamente confermati dal T.A.R. o dal Consiglio di Stato non sono ammessi a partecipare alla prova orale”;

4) dei giudizi di non ammissione dei ricorrenti alla prova orale;

5) dei verbali relativi alla valutazione delle prove scritte svolte dai ricorrenti e delle relative griglie di valutazione, nella parte in cui viene attribuito un punteggio complessivo inferiore a 70/100;

6) dell’avviso recante *“Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna”* pubblicato in GU n.89 del 09.11.2018, nella parte in cui non ha disposto il rinvio della prova scritta anche per tutte le altre regioni;

7) del Decreto direttoriale n.1259 del 23.11.2017 nella parte in cui, all’art.8 comma 8, prevede che *“A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”* e del corrispondente art.12 comma 2 del DM 3.08.2017 n.138 e non prevedono, in ogni caso, il superamento della prova scritta da parte dei candidati che abbiano conseguito nei 5 quesiti a risposta

aperta non espressi in lingua straniera la votazione di almeno 56/80, corrispondente a 70/100.

8) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi i tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, nonché, ove occorra:

- la nota Miur n.41127 del 18.09.2018 recante le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, anche laddove non disciplina le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della “prova scritta computerizzata” e, in ogni caso, nella parte in cui non fornisce istruzioni circa il funzionamento del software attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indica/chiarisce la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una e non prevede un report finale delle risposte salvate;

- i c.d. *Quadri di riferimento della prova scritta*, pubblicati sul sito internet istituzionale del MIUR in data 17.10.2018, nonché dei criteri valutazione della prova scritta d’esame, come adottati dalla Commissione giudicatrice del suddetto corso-concorso nazionale e/o dalle rispettive Sottocommissioni, e dei relativi verbali di loro approvazione, di data ed estremi non noti;

- lo sconosciuto provvedimento adottato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 13, DM. MIUR 3.8.2017, n. 138, con il quale il medesimo Comitato ha redatto i quesiti a risposta aperta somministrati ai candidati nell’ambito della prova scritta del concorso suddetto, anche nella parte in cui ha previsto tra i quesiti a risposta aperta non di lingua la risoluzione di un “caso pratico”;

PREMESSE

I ricorrenti sono tutti docenti di scuola statale ed in data 22.07.2018 hanno partecipato alla procedura preselettiva preliminare all'accesso alle prove d'esame del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto dirigenziale n.1259 del 23.11.2017 ed in esito alla prova preselettiva non sono risultati ammessi alla prova scritta prevista dal bando, non avendo raggiunto un punteggio utile allo scopo.

Con ricorso iscritto al n.10862/2018 RG i ricorrenti hanno quindi impugnato:

1) il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: *“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.”* nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che *“sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati”*, nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile” senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);

2) il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che *“Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”*, senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);

3) il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8 comma 8, prevedono che *“Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”*.

4) i provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconocono gli estremi;

5) le graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

6) ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6 comma 4 del bando.

In esito alla discussione in camera di consiglio della richiesta incidentale di sospensione, con ordinanza n. 6095 del 15.10.2018, codesto On.le Tar ha respinto l'istanza cautelare formulata in ricorso.

Proposto appello iscritto al n.8149/2018, con decreto monocratico del 17.10.2018 n.5063, il Presidente della VI sezione del Consiglio di Stato ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta che si sarebbe tenuta il successivo giorno 18 ottobre.

A causa dell'esiguo preavviso con cui è stata disposta l'ammissione con riserva (il pomeriggio del giorno precedente), 55 ricorrenti su 66 ricorrenti sono riusciti a presentarsi alla prova scritta del 18 ottobre svolgendola regolarmente.

Tuttavia, successivamente, in esito alla discussione in sede collegiale dell'appello cautelare, il decreto monocratico in virtù del quale i ricorrenti avevano potuto partecipare alla prova non è stato confermato dal Consiglio di Stato (ordinanza 5866/2018).

Successivamente, **su fattispecie identica**, tuttavia **il Consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere altra istanza cautelare (cfr. ordinanza 111/2019 - RG 10048/2018).**

In esito alle operazioni di valutazione delle prove scritte, con decreto n. 395 del 27.03.2019 è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e, tuttavia, non figurano i nominativi dei ricorrenti.

In particolare il predetto decreto, all'art.2, prevede che *“I candidati che hanno partecipato alla prova scritta per effetto di provvedimenti cautelari monocratici o collegiali che non sono stati successivamente confermati dal T.A.R. o dal Consiglio di Stato non sono ammessi a partecipare alla prova orale”*.

Quanto sopra, nonostante gli elaborati dei ricorrenti fossero stati comunque valutati dalle commissioni ed alcuni candidati avessero, seppur solo virtualmente, conseguito un punteggio superiore al minimo previsto dal bando per l'ammissione alla prova orale e, segnatamente, i ricorrenti:

Almirante Pasquale pt. 70.25

Cavallaro Pietro pt. 70.00

Marilli Giordano Pietro pt. 79.50

Saitta Getano pt. 75.00

Tarquinio Samantha pt. 70.25

Festa Caterina pt. 73.25

Senia Fausto pt. 88.00

Garofalo Concetta pt. 77.25

I provvedimenti impugnati risultato anch'essi illegittimi per illegittimità derivata e per vizi propri e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SUL RINVIO DELLA PROVA SCRITTA PER LA SOLA REGIONE SARDEGNA

Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 comma 2 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.9 del DM 138/2017. Violazione del principio dell'unicità della prova. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

La prova scritta del concorso avrebbe dovuto svolgersi in data 18 ottobre 2018, secondo le modalità previste dal bando di concorso e dal regolamento della procedura per cui è causa.

In particolare, a mente dell'art.8 comma 2 del bando, la prova scritta avrebbe dovuto svolgersi in maniera unica su tutto il territorio nazionale ed in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

Tuttavia, a seguito e per gli effetti dell'ordinanza del sindaco del Comune di Cagliari n. 62/2018 del 17 ottobre 2018, con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole cittadine per il giorno 18.10.2018, nella Regione Sardegna non è stato possibile per quella data l'espletamento della prova scritta del concorso nazionale.

Pertanto in tutte le regioni d'Italia si è svolta la prova con la contestualità prevista dal bando, fatta eccezione per la sola Sardegna.

Invero, con avviso pubblicato in GU il 9.11.2018, il Miur ha comunicato che per la sola Regione Sardegna la prova scritta si sarebbe svolta il successivo 13 dicembre, senza però prevedere, come avrebbe dovuto, il rinvio della prova in tutto il resto d'Italia, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di cui in rubrica, oltre che dei principi costituzionali ivi menzionati, come meglio infra si dirà.

Invero, in rispetto delle disposizioni sopra rubricate, e primariamente del principio di unicità della prova sancito dal bando di concorso, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova su tutto il territorio nazionale, anziché disporre il rinvio per la sola regione Sardegna.

Il rinvio della prova per i soli candidati sardi, oltre a violare le citate disposizioni regolamentari, ha determinato anche una violazione del principio della *par condicio* dei candidati, nonché dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della PA, di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

Difatti, i candidati che hanno potuto beneficiare dello slittamento di quasi due mesi della prova scritta rispetto al resto d'Italia, si sono trovati indubbiamente avvantaggiati, avendo avuto la possibilità di apprendere già ad ottobre i quadri di riferimento della prova scritta (pubblicati sul sito del Miur il 17 ottobre), nonché di conoscere i quesiti sottoposti alla prova scritta (pubblicati sul sito del Miur il 31 ottobre).

Invero, tutti gli altri candidati – ivi compreso gli odierni ricorrenti - erano venuti a conoscenza dei quadri di riferimento della prova scritta solo il giorno prima della stessa, comprendendo quindi quale impostazione sarebbe stata data alle previsioni generali del bando che, in maniera alquanto generica, si limitava a prevedere che *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”*, salvo poi disporre che *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

E' evidente tuttavia, che se era stata prevista la pubblicazione dei quadri di riferimento solo il giorno prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta, è perché l'Amministrazione non voleva fornire ai candidati dettagli puntuali circa l'impostazione e la valutazione, se non *in limine* alla data della prova stessa.

I candidati della regione Sardegna però già alla data del 17 ottobre conoscevano i quadri di riferimento, ivi compresa la bibliografia di riferimento.

In particolare, la bibliografia di riferimento per tutte le prove di lingua (inglese, francese, tedesco e spagnolo) risulta identica tra i quadri di riferimento pubblicati il 17 ottobre ed i quadri di riferimento pubblicati il 12 dicembre (il giorno prima della prova prevista per il 13 dicembre).

I candidati che hanno sostenuto la prova il 13 dicembre conoscevano quindi da quasi due mesi la bibliografia di riferimento su cui si sarebbe basata la prova di lingua straniera che, come previsto dal bando e dal regolamento, e salvo quanto infra si dirà, aveva un peso preponderante ai fini del giudizio complessivo sulla prova scritta.

Ma non è tutto.

Come detto, il bando¹ di concorso ed il regolamento² della procedura si limitavano a dare indicazioni di carattere generale circa l'articolazione della

¹ Art.8 comma 4 “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”.

² Art.10 “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3. 2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d)

prova scritta ed i candidati avrebbero dovuto affrontarla sulla scorta di dette indicazioni, come integrate da quanto riportato dai quadri di riferimento pubblicati il giorno prima della prova.

Tuttavia, il giorno 31 ottobre il Miur provvedeva a pubblicare sul sito istituzionale pubblicati i quesiti oggetto della prova scritta tenutasi il 18 ottobre 2018.

I candidati che hanno partecipato alla prova di dicembre, già ad ottobre conoscevano quindi sia i quadri di riferimento della prova scritta sia le tracce somministrate il 18 ottobre.

È evidente quindi il maggior vantaggio cui gli stessi hanno beneficiato, oltre che per aver avuto quasi due mesi in più per studiare ed approfondire il programma concorsuale, anche per il sol fatto di conoscere il “taglio” che il Comitato tecnico-scientifico nominato dal Miur aveva dato alle prove concorsuali, anche a fronte del fatto, come meglio infra si dirà, che alcuni quesiti erano impostati come “soluzione di un caso” senza che il bando o il regolamento avessero detto nulla in tal senso.

organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea. 3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo”.

Non a caso, quale conseguenza degli indubbi vantaggi dei candidati sardi, la media degli ammessi alla prova orale nella regione Sardegna è stata tra le più alte rispetto alle restanti regioni, pari al 60%.

È evidente quindi lo squilibrio e la disparità di trattamento che è derivata dalla sopradescritta illegittima condotta dell'Amministrazione, in violazione oltre che delle norme regolamentari sopra rubricate, anche dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A..

Onde evitare le conseguenze che, di fatto, si sono verificate, il Ministero resistente avrebbe quindi dovuto rinviare lo svolgimento della prova scritta su tutto il territorio nazionale, anziché limitarsi al rinvio della prova per la sola regione Sardegna.

Si ribadisce, al riguardo, che il concorso di cui trattasi ha carattere nazionale (art. 2, comma 1, Bando) e che, al suo esito, “*i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli*” (art. 12, comma 1, Bando), ed analoga “*graduatoria nazionale di merito*” avente carattere “nazionale” viene stilata all’esito del corso di formazione dirigenziale e tirocinio (art. 14, comma 2, Bando); con la conseguenza che i candidati sardi concorrevano sui posti messi a concorso unitamente e contestualmente a tutti gli altri candidati sul piano nazionale.

Da quanto rilevato, discende l’illegittimità del provvedimento di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale in questa sede impugnato, oltre che del medesimo elenco, nonché dell’implicito provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla selezione, giacché, a seguito dell’impedimento verificatosi nella Regione Sardegna, l’intera sessione di esame avrebbe dovuto essere procrastinata in data successiva e contestuale, onde evitare indebite e marchiane alterazioni del principio di

imparzialità dell'azione amministrativa e del criterio di pari trattamento tra i partecipanti.

Conseguentemente, onde porre rimedio alla sopra censurata disparità di trattamento, non si può, anche sotto tale specifico profilo, che disporre la rinnovazione della prova scritta da parte dei ricorrenti (che oggi ha tempestivamente fatto valere il relativo vizio *in procedendo*, avendone riscontrato l'interesse giuridico in relazione alla loro mancata ammissione alla prova orale) affinché gli stessi possano godere dei medesimi benefici in termini di preparazione concessi a larga schiera di altri candidati.

II. NON SIMULTANEITA' DELLA PROVA

Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 comma 13 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.9 del DM 138/2017. Violazione della nota del Direttore generale per il personale scolastico n.41127 del 18.09.2018. Violazione del principio della simultaneità della prova e della *par condicio* dei candidati. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione artt. 3 e 97 cost..

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per i motivi di cui in rubrica.

Al dichiarato fine di assicurare il regolare svolgimento della prova e la necessaria uniformità nella fase di organizzazione e svolgimento della stessa, con nota del 18.09.2018 prot.41127 sono state fornite indicazioni operative sulla prova scritta.

In particolare, la citata nota ha puntualizzato, che la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, avrebbe dovuto

svolgersi in contemporanea il 18.10.2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali.

Tuttavia, oltre al problema verificatosi nella regione Sardegna come dianzi evidenziato, a causa degli innumerevoli disguidi di natura tecnico-organizzativa, non si è in alcun modo rispettato il principio di simultaneità della prova.

Invero in svariate sedi d'esame, a causa del mal funzionamento di alcune postazioni informatiche, la prova è iniziata con notevole ritardo (in alcuni casi alle 10:30, in altri alle 11:00 ed in altri ancora addirittura alle 11:50), quando già nel resto d'Italia la stessa era già iniziata e le tracce d'esame era già note in quanto divulgate sul web.

Inoltre, in diversi casi, alcuni candidati il cui computer non aveva man mano consentito il salvataggio dei quesiti già svolti hanno dovuto rifare ex novo i quesiti medesimi, recuperando il tempo perduto ben oltre il termine della prova per gli altri candidati.

III. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'UTILIZZO DELLE RACCOLTE DI FONTI NORMATIVE

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 comma 13 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.9 del DM 138/2017. Eccesso di potere per straripamento di potere e per sviamento. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

L'art.8 comma 13 del bando prevede che

“Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri,

salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”.

Anche in questo caso, al dichiarato fine di assicurare il regolare svolgimento della prova e la necessaria uniformità nella fase di organizzazione e svolgimento della stessa, con nota del 18.09.2018 prot.41127 sono state fornite indicazioni.

In particolare, sul punto la predetta nota ha precisato che *“I candidati, inoltre, non possono introdurre in aula carta da scrivere, appunti di qualsiasi natura, libri, manuali o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso.*

Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”.

Orbene, a fronte di siffatte indicazioni di carattere generale, nella realtà nelle varie sedi d'esame sono stati seguiti orientamenti del tutto difforni tra loro, soprattutto in ordine alla possibilità di portare e consultare testi normativi.

In particolare, in alcune sedi d'esame (es. Piemonte e Veneto) gli addetti alla vigilanza non hanno in alcun modo consentito l'introduzione in aula di qualsivoglia testo di raccolte normative, piuttosto che copie del CCNL di comparto, a fronte di altre sedi in cui ciò è stato tranquillamente consentito, in aderenza alle specifiche indicazioni rese dal Miur con la citata nota del 18.09.2018.

La circostanza è stata talmente diffusa su scala nazionale che, solo a titolo esemplificativo, si richiama l'intervento della Segreteria Generale della Cisl Scuola Piemonte che, con nota del 31.10.2018 a firma del Segretario Generale, ha segnalato al Direttore generale dell'USR Piemonte tutte le problematiche sul punto segnalate dai candidati.

In particolare, per quanto attiene alla possibilità di utilizzare testi e raccolte normative, la Cisl Scuola Piemonte ha segnalato che diverse commissioni non avrebbero consentito l'utilizzo dei codici normativi delle case editrici Tecnodid, Simone ed Edises in quanto gli stessi avrebbero contenuto, oltre a norme di rango primario, anche norme di natura non legislativa.

La mancanza di chiare indicazioni in tal senso da parte dell'Amministrazione ha lasciato quindi i candidati in balia del libero arbitrio dei vigilanti, i quali in maniera assolutamente difforme da sede a sede hanno consentito o negato l'utilizzo di determinati codici, laddove non hanno ritenuto di cucire le pagine "vietate" se non addirittura strapparle.

La circostanza ha determinato una indubbia disparità di trattamento tra i candidati, sol se si pensi all'importanza di poter consultare i testi normativi, ivi compreso il CCNL di comparto, laddove i quesiti a risposta aperta richiedevano specifiche e puntuali indicazioni delle fonti normative e nella griglia di valutazione della prova scritta approvata dalla Commissione era previsto per il criterio "Inquadramento normativo" lo specifico indicatore "Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione" con il seguente descrittore "Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate".

È evidente che l'impossibilità di utilizzare i testi normativi o il CCNL di comparto, anch'esso da ritenersi ammissibile in quanto normativa fondamentale, seppur di rango pattizio, ha determinato notevoli disparità di trattamento tra le varie sedi d'esame, svantaggiando notevolmente i candidati che si sono visti sottratti i codici o cucite o ancor più strappate alcune pagine.

IV. IL "CASO PRATICO" OGGETTO DELLA PROVA SCRITTA

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.10 del DM 138/2017. Straripamento di potere. Eccesso di potere per sviamento. Violazione artt. 3 e 97 cost..

L'art.8 del bando di concorso (commi 4 e 5) prevede che la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera e che i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui

all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale (regolamento di cui al DM 138/2017).

In particolare, l'art.10 del DM 138/2017 in ordine alla prova scritta prevede

“1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

- a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;*
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.”.*

Per la prova orale, di contro, il Regolamento citato, all'art.11, prevede espressamente che la stessa *“consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”.*

In sostanza il Regolamento della procedura, e quindi anche il bando, prevedevano espressamente la possibilità di sottoporre in sede d'esame la risoluzione di un caso pratico solo limitatamente alla prova orale, nulla dicendo in ordine alla prova scritta, per la quale si limitavano a specificare che la stessa sarebbe stata articolata, per quelli non di lingua, "*cinque quesiti a risposta aperta*", nulla dicendo in ordine alla possibilità di sottoporre ai candidati la risoluzione di uno o più casi pratici.

Tuttavia, in violazione delle disposizioni di legge, del regolamento e del bando di cui in rubrica, nonché agendo in straripamento ed eccesso di potere, l'Amministrazione ha ritenuto di richiedere in sede di prova scritta la risoluzione di un caso pratico tra i cinque quesiti a risposta aperta.

Segnatamente

Prova B – domanda 3 "*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti:*

in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?".

Così agendo, l'Amministrazione ha quindi agito con straripamento di potere e sviamento, oltre che in violazione di legge e regolamento, avendo snaturato, laddove non espressamente previsto, la natura dei quesiti da sottoporre alla prova scritta, mediante la previsione di un caso pratico, quando la *lex specialis* della procedura prevedeva siffatta ipotesi esclusivamente per la prova orale.

È evidente che il Regolamento ed il bando avevano previsto siffatta possibilità per la sola prova orale e non pure per quella scritta, in quanto

qualora lo avessero voluto lo avrebbero espressamente previsto, così come fatto per la prova orale.

V. SULL'INCIDENZA DEI QUESITI DI LINGUA STRANIERA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA SCRITTA

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento e per sviamento. Illogicità dell'azione amministrativa. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

L'art. 10 del DM 138/2017, per la prova scritta prevede

“1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo”.

In particolare, il richiamato art.12 comma 2, dispone che

“A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”.

Il regolamento di cui al DM impugnato in parte qua, ha sostanzialmente snaturato ed alterato la finalità della prova scritta del concorso.

Invero, in base al programma concorsuale, scopo della prova scritta era quello di selezionare i nuovi dirigenti scolastici, sulla base dell'accertamento della conoscenza delle materie fondamentali per lo svolgimento dell'attività connessa a detta figura professionale.

Invero, nello specifico, sia il programma d'esame sia lo stesso regolamento ministeriale, concentravano l'accertamento dell'idoneità dei candidati sulla conoscenza delle materie fondamentali, ossia

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
- i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

Sulla base di queste materie, doveva quindi essere accertata in sede di prova scritta l'idoneità dei candidati.

Tuttavia il regolamento concorsuale, nell'articolazione della prova scritta, ha previsto oltre a cinque quesiti a risposta aperta sulle predette materie, anche due quesiti in lingua straniera, a loro volta articolati in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato³, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

Orbene, anche a voler ritenere ammissibile la previsione di specifici quesiti in lingua straniera nell'ambito di una prova scritta finalizzata all'accertamento della conoscenza delle materie fondamentali per la copertura del ruolo di dirigente scolastico, la loro incidenza nella misura

³ tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

addirittura del 20% sulla formazione del punteggio finale della prova scritta risulta tuttavia illegittimo, in quanto palesemente sproporzionato rispetto alla predetta finalità della prova.

Il regolamento invero prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 20 punti sui 100 disponibili alla prova di lingua⁴.

In tal modo si è creato - di fatto - un illegittimo vantaggio a favore dei docenti di lingua straniera che partecipavano al concorso, in quanto questi ultimi partivano indubbiamente favoriti rispetto agli altri candidati che non insegnavano lingua straniera.

Pertanto, il livello di conoscenza della lingua straniera richiesto (B2) non era certo dei più bassi.

Invero, i sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze linguistiche.

Il livello B2 richiesto dal bando non era quindi quello base (A1 o A2), bensì uno di quelli medio/alti, quindi non del tutto agevole per un docente non di lingua, ma certamente accessibile – se non addirittura semplice - per un docente di lingua straniera.

È pertanto evidente come i docenti di inglese, francese, tedesco e spagnolo che partecipavano al concorso partivano con un vantaggio decisamente rilevante, ossia un potenziale percorso netto nei quesiti di lingua, quindi già con 20 punti in partenza sui 100 disponibili.

⁴ limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.

Appare quindi illegittima, per violazione delle norme sopra rubricate, la pesatura prevista dal regolamento tra la valutazione dei soli quesiti di lingua straniera rispetto a quelli riguardanti le materie fondamentali per il concorso di cui trattasi.

La disposizione regolamentare e del bando in questione appare altresì illegittima anche sotto altro profilo.

Invero, così come previsto dall'art.7 del DPR 487/94, nei concorsi pubblici conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente, lo stesso prevede il D.Lvo 297/1994 (art.415 "*Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta*").

Nel caso di specie, in maniera illegittima come infra si dirà, il regolamento ed il bando di concorso - *in parte qua* impugnati - hanno previsto che concorre (in maniera proporzionalmente preponderante come dianzi evidenziato) a formare il punteggio totale della prova scritta anche il voto riportato nei quesiti di lingua, così sostanzialmente alzando la media di voto prevista per l'ammissione alla prova orale.

Difatti, anche i candidati che avessero conseguito nei cinque quesiti a risposta aperta (non di lingua) sulle materie fondamentali del concorso una votazione equivalente a 7/10, nel caso di specie 56/80, non avrebbero comunque potuto ottenere l'ammissione alla prova orale, se non con i punti attribuiti per la prova di lingua.

In questo modo, oltre che favorire, come detto, i docenti di lingua straniera, il regolamento ed il bando impugnati, illegittimi per sviamento di potere e straripamento, hanno di fatto svilito l'accertamento delle conoscenze sulle

materie fondamentali per il concorso (art.8 comma 5 del bando “*I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale*”), rendendo in maniera illogica ed irragionevolmente determinante ai fini dell'ammissione all'orale il punteggio conseguito nei quesiti di lingua.

A titolo esemplificativo

Per i cinque quesiti a risposta aperta era prevista l'attribuzione fino ad un massimo di 16 punti per ciascun quesito per un totale di massimo 80 punti.

Anche se un candidato avesse conseguito nei quesiti fondamentali il voto di 56/80, in proporzione equivalente quindi al voto di 7/10 o di 70/100 (la soglia minima prevista per l'ammissione all'orale), lo stesso non sarebbe stato sufficiente ai fini del superamento della prova.

Era infatti necessario che raggiungesse il voto minimo di 70 sommando il punteggio riportato nei quesiti di lingua quindi, almeno altri 14 punti.

A stretto rigore, ed in rispetto ai principi di uguaglianza, imparzialità e buona andamento della PA, oltre che delle previsioni generali in materia di concorsi pubblici di cui al citato DPR 487/94 ed in materia di concorsi per l'accesso alla carriera direttiva nella scuola di cui al citato D.Lvo 297/94, doveva ritenersi sufficiente ai fini dell'ammissione alla prova orale il raggiungimento nei cinque quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame di un punteggio equivalente al 7/10 (ovvero al 70/100), ossia il punteggio di 56/80.

Il raggiungimento nei cinque quesiti attinenti le materie d'esame del punteggio di 56 sugli 80 disponibili, quindi equivalente alla media del 7 su 10 richiesta dal regolamento sui concorsi pubblici, dal D.Lvo 297/94, nonché dallo stesso regolamento e bando di concorso, doveva pertanto

ritenersi sufficiente per l'ammissione dei candidati alla prova scritta, a prescindere dal punteggio riportato nella prova di lingua che, al più, avrebbe dovuto considerarsi quale punteggio aggiuntivo ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria generale di merito.

VI. I LIMITI DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 novembre 2014 e del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217) anche in riferimento alla Circolare n.0041127 del 18.09.2018. Violazione dei principi di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

Le operazioni concorsuali si sono rivelate particolarmente travagliate per i candidati, oltre che per i motivi già evidenziati, anche a causa della palese inadeguatezza del software predisposto dal Miur per lo svolgimento delle prove scritte.

Con la nota n.41127 del 18.09.2018, il Miur ha fornito le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata.

La nota ha previsto, in particolare, che al termine della prova scritta e dopo che il singolo candidato ha consegnato alla commissione la busta contenente il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale, “il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del

salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l’applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file.BAC nella chiavetta stessa”.

Il contenuto di questa chiavetta USB contenente tutti i file criptati presenti, viene quindi caricata dal responsabile tecnico d’aula sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it>.

In questo modo gli elaborati dei candidati sono messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione.

Orbene, nel rilevare che mancano del tutto nella nota di cui trattasi gli elementi tecnici per la valutazione del software applicativo utilizzato ai fini della formazione del documento informatico, la nota medesima fa espresso riferimento alla circostanza che il formato del file generato dal candidato con la prova scritta è del tipo.BAC.

Tuttavia, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (in G.U. 12 gennaio 2015) recante “*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*” il citato formato tipo.BAC non risulta conforme agli standard di cui all’allegato 2 del DPCM medesimo.

Peraltro nemmeno i supporti di memorizzazione (Pen drive USB - memoria flash) delle prove risulterebbero conformi alle prescrizioni del citato DPCM 11/2014.

Ma non è tutto.

Invero, le caratteristiche del software erano tali che la mancanza di alcune funzioni, ormai diffuse su tutti i programmi di videoscrittura, che nel caso che ci occupa dovevano ritenersi fondamentali, vista l'esiguità (150minuti) del tempo a disposizione dei candidati, ha determinato un handicap di assoluto rilievo per i candidati.

In particolare, il software presentava le seguenti caratteristiche/disfunzioni

- Funzioni “Taglia, copia e incolla” disabilite.

Ciò ha comportato una notevole perdita di tempo nell'affrontare i 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva ai candidati di argomentare, in maniera coerente e concisa, sulle azioni del dirigente scolastico in un dato contesto professionale. È del tutto evidente che la necessità di rendere l'elaborato pertinente a livello argomentativo e formalmente corretto ha vincolato i candidati a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo. Detto limite del software si pone evidentemente in netta antitesi con una prova “a tempo” (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal bando.

- Salvataggio non automatico.

La funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un comune programma di videoscrittura.

Al contrario, nel caso a mano, bisognava cliccare a video sul tasto CONFERMA E PROCEDI che indirizzava direttamente in una nuova schermata contenente la domanda successiva; per tornare indietro alla

pagina precedente occorreva selezionare tra due tasti “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda che del tipo “Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente?”.

Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha colto tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel video tutorial pubblicato dal Miur sul sito istituzionale, relativo alle indicazioni operative.

La mancanza della funzione di “salvataggio automatico” si è poi rivelata decisiva in numerosissimi casi in cui molti candidati non hanno rinvenuto alcuna traccia di una o più quesiti in esito alla pubblicazione degli stessi nell’area personale su Istanze on line.

Su fattispecie assolutamente identica, codesto Tar ha peraltro già censurato un identico meccanismo adottato nel concorso a cattedre indetto con n.106 del 23 febbraio 2016.

Con sentenza 2513 del 16.02.2017, Codesto Tar ha rilevato quanto segue
“Invero, le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all’avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento.

Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo

delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla.

Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”.

Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico.

Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta.

Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere.

In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video”.

- Lay-out grafico fuorviante.

L’impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva ben 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti dell’occhio che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione.

- Pagine “vuote”.

Nel corso della prova, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli items fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti “vuoti”. Ad altri candidati, tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo, trovandosi nella impossibilità di riscrivere i testi.

- Schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR.

In diversi casi, contrariamente a quanto riportato nel video tutorial, la pagina riepilogativa riportava i pulsanti rossi e blu in maniera invertita, ovvero le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, ingenerando confusione e disorientamento.

- Tastiere difettose (barra spaziatrice difettosa).

In moltissimi casi è stato riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un “continuum grafico”, ossia la scrittura di parole “attaccate”, costringendo il candidato a tornare sulle stesse per separarle.

- Correttore automatico disabilitato.

Altra funzione disabilitata è quella del correttore automatico che ha determinato una condizione di grave disparità per i disgrafici. Questi candidati, non rendendosi conto degli errori man mano commessi, hanno perso una notevole quantità di tempo successivamente, per apportare le dovute correzioni.

- Assenza report finale.

Tutti i concorrenti hanno lamentato l'assenza di un report finale, il quale, come è avvenuto nella procedura concorsuale svolta precedentemente per le province di Trento e Bolzano, permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti.

VII. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti impugnati, in quanto atti successivi, devono comunque ritenersi illegittimi per illegittimità derivata e, pertanto, si riportano i medesimi motivi del ricorso introduttivo

“I. Violazione ed erronea applicazione dell’art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 e dell’art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Violazione ed erronea applicazione dell’art.407 e segg. e 415 del D.Lvo 16/04/1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento. Violazione dell’art.3 della legge 708/190 n.241 - difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art.97 Cost.. Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa, manifesta illogicità e sbarramento dell’accesso alle prove scritte.

Il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi) all'art.7 comma 1 stabilisce che i concorsi per esami consistono “a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.”.

Il successivo comma 2 bis⁵ prevede inoltre, che le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale e che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

Dal Regolamento sui concorsi pubblici emerge quindi, in maniera chiara ed incontrovertibile, che nei concorsi pubblici per esami (e per titoli ed esami come disciplinati dall’art.8 del DPR medesimo), le prove concorsuali sono

⁵ aggiunto dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

rappresentate da due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed una prova orale, e che la votazione minima che i candidati devono riportare per conseguire l'ammissione al colloquio orale, nonché per superare il colloquio stesso, è pari ad almeno 21/30 o equivalente, corrispondente ad una votazione di 7/10.

La disposizione del Regolamento che consente alle amministrazioni pubbliche di prevedere nei bandi di concorso, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione dei candidati, è stata anche recepita nel Testo Unico sul pubblico impiego; difatti l'art.35, comma 3, lett. a) del D.Lvo 165/2001, consente alla P.A. il ricorso a forme di preselezione al fine di assicurare l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure selettive.

A sua volta, l'art.415 D.Lvo 16/04/1994 n. 297 nel disciplinare le modalità di indizione e svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo dispone:

“1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova. ...”.

Se la distinzione per tipi e gradi di scuole di cui al primo comma dell'art.407 appare oggi superata dall'unicità del ruolo del dirigente scolastico dal d.lgs.n. 59/98 che, integrando il d.lgs.n. 29/93, introduceva gli artt. 25 bis, 25 ter e 28 bis quale disciplina specifica della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto, trasformando i capi d'istituto in dirigenti reinquadrati in ruoli unici di dimensione regionale e con autonoma aria di contrattazione collettiva, resta ferma la disciplina di cui all'art.415 per quel che riguarda la disciplina delle prove d'esame.

La disposizione predetta, coerentemente con le predette norme generali di cui al Regolamento sui concorsi pubblici, prevede altresì che le prove scritte, grafiche o pratiche si intendono superate se i candidati hanno riportato una votazione non inferiore a 28/40 per ciascuna prova e quindi non inferiore a 56/80, ovvero - nella risalente distinzione ai licei artistici -

con punteggio di 17,5/25 e complessivamente 35/50 (algebricamente equivalenti).

La graduatoria di merito è quindi compilata sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

Alla luce delle citate disposizioni legislative e regolamentari, vanno quindi lette ed analizzate le disposizioni del D.G.G. 1259/2018 con cui il Ministero dell'Istruzione ha indetto una nuova procedura concorsuale per titoli ed esami e del relativo regolamento a monte.

In particolare, il regolamento ed il bando di concorso (art.6) prevedono la possibilità di far precedere le prove di merito da una prova preselettiva innanzitutto con carattere di mera eventualità⁶, preoccupandosi anche di disciplinarne, ai successivi commi, le modalità di effettuazione.

Il bando prosegue, disponendo che “La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato.

La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.

A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n.8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.

Ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati devono quindi superare una prova di preselezione unica, che consiste nel rispondere a 100 quesiti a risposta multipla estratti a sorte dal sistema e ripartiti in otto distinte aree tematiche: la risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale – 0,3 punti.

Il bando, dunque, nel designare per la procedura de qua una prova preselettiva unica non ha previsto alcuna soglia di ammissione alla prova scritta, né precisato che non fosse sufficiente la soglia della sufficienza consistente in un punteggio non inferiore a 60/100.

Il risultato, paradossale, è stato che la soglia di ammissione degli 8.700 candidati previsti è salita, addirittura, a 71,70/100, superiore alla soglia

⁶ comma 1: “L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati...”.

delle prove di merito, 7/10 tanto nell'accezione di 28/40, quanto nell'identica accezione di 17.5/25 prevista dal T.U. 297/94.

Infatti, alla prova hanno partecipato 24.082 candidati effettivi sui 34.580 iscritti: 17.279 donne e 6.803 uomini. Gli ammessi allo scritto sono stati 8.736: gli 8.700 previsti da bando, più 36 candidati che risultavano a pari merito **con un punteggio di 71,70.**

Se, dunque, la fissazione di un punteggio minimo di 28/40 per le vere e proprie prove concorsuali, quali la prova scritta e quella orale, si pone in linea con le citate disposizioni sia del D.Lvo 297/94 che, come sopra evidenziato, prevede che per il superamento delle uniche prove concorsuali (scritta ed orale) i candidati debbano conseguire un punteggio di 28/40, il risultato conseguito dal meccanismo della prova preselettiva, comunque lo si veda, tradisce invece dette previsioni.

Si badi bene che, nonostante il D.Lvo 297/94 all'art.415 e segg. non preveda affatto nei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale direttivo e dirigenziale della scuola la possibilità di sottoporre i candidati a prove preselettive, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di inserire comunque questo filtro preliminare all'accesso alle prove concorsuali vere e proprie rendendo, per ciò solo, il bando illegittimo.

Ma anche a voler ammettere che l'Amministrazione, nel silenzio della disposizione legislativa di rango speciale di cui all'art.407 e segg. del D.Lvo 297/94, potesse comunque prevedere una procedura preselettiva preliminare rispetto alle prove d'esame concorsuali, il bando ed il regolamento devono ritenersi illegittimi laddove non hanno previsto alcuna soglia per il superamento di detta procedura, né hanno previsto, come dovuto, che fosse necessario il conseguimento di un punteggio sufficiente pari a 60/100 quale soglia minima per l'accesso alle prove vere e proprie.

Invero, a fronte della possibilità prevista dal Regolamento sui concorsi pubblici e ribadita dal T.U. sul pubblico impiego, di prevedere nei bandi di concorso che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione dei candidati, l'Amministrazione resistente, nell'introdurre detto meccanismo nella procedura concorsuale de qua, ha violato le disposizioni legislative e regolamentari citate, laddove ha omissis di fissare numericamente la soglia minima di punteggio, conseguendo il risultato concreto di rendere paradossalmente la prova preselettiva addirittura più ardua - sotto il profilo della valutazione minima da conseguire - delle prove d'esame vere e proprie.

Invero, le votazioni richieste per il superamento di prove d'esame concorsuali (scritte ed orali) è rapportabile a 7/10, mentre per il superamento delle prove preselettive (che non possono chiaramente ed ontologicamente essere equiparate alle prove concorsuali in senso stretto) è stato necessario raggiungere addirittura 7,17/10 (ossia 71,70/100) non è affatto, sia perché non è qualificata come tale dal legislatore, sia in quanto

non risponde, come in seguito meglio si dirà, alle finalità delle prove concorsuali vere e proprie.

Invero, dalla formulazione letterale dell'art.7 comma 2 bis del Regolamento ("le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione"), nonché dalla natura e finalità stessa delle procedure preselettive (come meglio infra si dirà), emerge chiaramente come queste **non sono per nulla assimilabili alle vere e proprie prove d'esame, tali essendo solo le prove scritte e le prove orali del concorso, essendo quelle preselettive prove finalizzate esclusivamente allo snellimento della procedura, al fine di assicurare economicità e celerità di espletamento dell'intero concorso (art.35 comma 3 lett. a del D.Lvo 165/2001).**

Lo stesso bando qui impugnato le definisce chiaramente "**eventuali**", meramente eventuali: tanto fa all'art.6 c.1 (...L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR...) quanto al successivo comma 9 (...Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ... e' reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva ...), essendo stato raggiunto però il risultato opposto alle stesse premesse logiche per cui l'istituto della prova preselettiva è pensato dal citato Regolamento sui concorsi, ossia la mera scrematura della platea eccessivamente ampia degli aspiranti.

Il non prevedere quindi ab initio, quale requisito di accesso alle prove d'esame vere e proprie, come è stato fatto nel bando di concorso impugnato, una soglia minima di punteggio per finire poi non solo a far corrispondere il punteggio minimo pari a quello previsto per le prove d'esame (7/10), ma addirittura a farlo superare, contrasta quindi con la natura della procedura preselettiva (che prova d'esame non è) come evidenziata dallo stesso Regolamento sui concorsi.

È evidente infatti, che la selezione comparativa – per merito – dei candidati nel concorso, avviene solo attraverso le prove d'esame che vertono, come nel caso del bando impugnato, sulle materie specifiche del profilo professionale cui si accede mediante concorso e, pertanto, solo per dette prove si giustifica la scelta operata dal Legislatore di richiedere per il loro superamento il raggiungimento di una soglia minima di punteggio equivalente a 7/10 (rispettivamente 21/30 come previsto dal Regolamento sui concorsi o 28/40 come previsto dal D.Lvo 297/94).

A fronte di ciò, appare quindi ingiustificato, oltre che illegittimo per violazione delle norme sopra rubricate, non fissare inizialmente la soglia minima di 6/10 per finire col richiedere per il superamento della procedura preselettiva e per l'ammissione quindi al concorso vero e proprio, il raggiungimento di una votazione minima così elevata (7,17/10) e non già la mera sufficienza (6/10).

Né siffatta previsione del Bando, potrebbe essere giustificata dalla circostanza che il DPR 487/94 nulla dica in ordine al punteggio minimo da raggiungere nella procedura preselettiva per poter accedere alle prove

d'esame, lasciando quindi alla discrezionalità dell'Amministrazione la scelta in tal senso.

Difatti, nel silenzio del Regolamento in parte qua, l'Amministrazione nell'esercizio di siffatto potere discrezionale è comunque limitata nella fissazione di detta soglia minima dalla natura stessa della procedura preselettiva che, in quanto non assimilabile alle prove d'esame, non può essere equiparata alle stesse per quanto concerne la votazione minima richiesta.

Un corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, a fronte della natura della procedura preselettiva imponeva, quindi, una differenziazione del punteggio minimo richiesto per il suo superamento rispetto alle prove d'esame; differenziazione che, stante la finalità delle prove d'esame, non poteva non essere nel senso di richiedere un punteggio minimo più basso per il superamento della procedura preselettiva in quanto non finalizzata alla verifica della preparazione specifica dei candidati.

Il bando quindi, in parte qua, oltre che illegittimo per violazione delle disposizioni legislative e regolamentari sopra rubricate, risulta illegittimo in quanto affetto da vizio di eccesso di potere per straripamento.

Invero, l'Amministrazione resistente nel prevedere l'obbligo del superamento della procedura preselettiva con il conseguimento di un punteggio equivalente a quello delle prove concorsuali vere e proprie, è andata oltre il potere riconosciutole dal legislatore di prevedere forme di preselezione propedeutiche all'accesso alle prove d'esame e, quindi, al concorso vero e proprio, in quanto ha sostanzialmente riconosciuto alla prova preselettiva il medesimo valore, in termini di votazione e quindi di importanza, delle prove concorsuali quando, in realtà, questa non è per nulla una prova concorsuale e nemmeno è assimilabile alle prove d'esame vere e proprie.

Né, tantomeno, l'Amministrazione ha minimamente motivato la scelta di dare addirittura maggior rilievo rispetto alle stesse prove d'esame alla procedura preselettiva, che anzi aveva espressamente contemplato come meramente eventuale.

Motivazione che, peraltro, a fronte dei rilievi sopra formulati, si imponeva in maniera pregnante, in quanto dovevano essere evidenziate le motivazioni logico giuridiche che giustificavano l'equiparazione, o meglio – addirittura - la prevalenza della procedura preselettiva alle prove concorsuali.

Così facendo, oltre che violare le disposizioni di cui all'art.3 della legge 241/90, l'Amministrazione resistente ha violato anche il principio di buona andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost., tenuto conto che, equiparando il punteggio minimo richiesto per la procedura preselettiva a quello delle prove d'esame - non ammettendo implicitamente i candidati che hanno riportato almeno la sufficienza - ha posto uno sbarramento a dir poco eccessivo per l'accesso alla procedura concorsuale, essendo più che congruo, per dimostrare il possesso di cognizioni generali di base, il

raggiungimento di una votazione pari alla sufficienza e, quindi, pari a 60/100.

Le disposizioni impugnate invece, hanno sostanzialmente limitato in maniera indiscriminata l'accesso alla procedura concorsuale, tagliando fuori un notevolissimo numero di candidati (come si è visto il 64% dei partecipanti non è stato ritenuto collocato sopra soglia) ed impedendo agli stessi – sebbene avessero ottenuto una votazione pari o superiore alla sufficienza - di affrontare la prova scritta, che è il primo vero banco di prova per dimostrare le proprie capacità e conoscenze, andando contro l'interesse della stessa Amministrazione, di selezionare i candidati più capaci, in ossequio al principio di buon andamento di cui all'art.97 Cost..

Secondo un meccanismo censurabile, l'art.6 comma 8 del Bando, e la medesima disposizione del regolamento, hanno previsto infatti una mera soglia numerica e quantistica dei candidati ammessi alle prove scritte, fissata aprioristicamente in 8.700 candidati, con ciò venendo a dispiegare un'attività in chiaro eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, affetta da manifesta contraddittorietà ed illogicità, avendo disposto uno sbarramento dell'accesso alle prove scritte, anche a candidati addirittura titolari di una valutazione pari a 7/10, identica alla quotazione minima delle prove di merito ed avendo omesso di fissare, come dovuto per la mera prova preselettiva, eventuale e non squisitamente meritocratica, la soglia della sufficienza pari a 6/10.

II. Violazione sotto altro profilo dell'art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 e degli articoli 400 e segg. e 407 e segg. del D.lvo 16/04/1994 n. 297. Illogicità manifesta. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Come sopra evidenziato, l'art.400 del D.lvo 297/94 al comma 11, prevede che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

La predetta disposizione si inserisce nell'ambito delle norme, contenute nel citato art.407, volte a disciplinare la procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale dirigenziale scolastico.

Orbene, appare evidente come lo stesso Legislatore abbia ritenuto di fissare quale limite minimo per la valutazione in termini positivi delle singole prove d'esame, il raggiungimento della soglia della sufficienza, pari a 6/10.

A fronte di siffatta, chiarissima, indicazione posta dalla norma citata, per di più specificamente dedicata alle prove d'esame, le uniche – come detto – finalizzate alla verifica della preparazione dei candidati e preordinate ad una valutazione comparativa degli stessi, appare ancor più evidente l'illegittimità della clausola del bando impugnata, laddove non richiedendo la soglia minima di 6/10 (nel caso di specie equivalente a 60/100), né alcuna altra soglia per il superamento di una procedura preselettiva (che non è equiparabile ad una prova d'esame come dianzi evidenziato), ha finito per pretendere il raggiungimento della votazione minima addirittura di 7,17/10 (nel caso di specie 71,70/100), per violazione della disposizione normativa in questione.

A fronte di ciò, detta disposizione del bando (e la speculare disposizione del regolamento concorsuale) appare anche palesemente illogica e contraddittoria, in quanto irragionevolmente innalza ad libitum la soglia minima per il superamento di una prova non d'esame, spingendola oltre i 7/10 (!) quando il Legislatore stesso richiede il raggiungimento della soglia minima di 6/10 affinché una prova d'esame – e la preselettiva non lo è – possa considerarsi superata positivamente.

È evidente altresì la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione resistente, laddove da un lato ritiene di dover elevare la procedura preselettiva al rango di prova d'esame ed oltre, finendo per premiare il raggiungimento di una soglia minima di punteggio da raggiungere più alta delle prove di merito, e quindi rendendo oltremodo – ed inutilmente – difficoltoso l'accesso stesso alla procedura concorsuale vera e propria, salvo poi espressamente – e contraddittoriamente – evidenziare – all'art.6 comma 8 del bando che **“Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”** ed all'art. 10 comma 7 che “Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli”, e quindi disponendo in maniera incontrovertibile **che il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria.**

È lecito allora chiedersi quale logica possa aver mosso l'Amministrazione per non prevedere alcuna soglia e finire col pretendere un punteggio così elevato, e comunque superiore alla mera sufficienza – peraltro espressamente richiesta quale minimo dal Regolamento sui concorsi citato – per il superamento di una procedura preselettiva, quando poi all'esito della stessa non viene data alcuna importanza ai fini della formulazione della graduatoria finale e quindi della comparazione dei candidati.

In buona sostanza, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, oltre che lesiva del principio di buon andamento della PA, la prova preselettiva risulta da un lato un momento di selezione severissima, sebbene non sia prova concorsuale, mentre dall'altro non giova in alcun modo ai fini della selezione dei più capaci e meritevoli, non essendo utile per la formazione della graduatoria di merito!

Perché mai finire per fissare un obiettivo così elevato da raggiungere, quando il superamento di siffatta prova, per stessa previsione del bando, a nulla giova se non a consentire il mero accesso alla procedura concorsuale vera e propria?

In analoga materia, concorso a cattedre del personale docente, Codesto Tribunale Amministrativo si è già espresso nel senso di censurare una clausola del bando di contenuto simile.

Tra le altre, con **sentenza n.5711/2014 del 28.05.2014**, nell'annullare DDG 82/2012 (bando del concorso a cattedre del personale docente) laddove

prevedeva per l'accesso alle prove scritte l'aver riportato alla prova preselettiva un punteggio minimo pari a 7/10 (nel caso di specie 35/50) quindi superiore alla mera sufficienza (nel caso di specie 30/50), il Tar Lazio ha infatti rilevato che

“se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di 35/50, equivalente appunto a sette decimi.

2.3 La doglianza va accolta proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle osservazioni dell'Amministrazione, secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.

Proprio in base alle osservazioni dell'Amministrazione alla fattispecie va ritenuto, infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta

soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame”.

Orbene, appare evidente come anche nel predetto caso deciso dal Codesto Tar, la procedura concorsuale richiedeva per l'accesso alla prova scritta l'aver riportato un punteggio superiore alla mera sufficienza nella prova preselettiva che, anche in quel caso, non concorreva a formare il punteggio finale del candidato.

III. Violazione sotto altro profilo delle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 09/05/1994 n.487 ed art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dei principi del favor participationis e di buon andamento della P.A..

Come ampiamente evidenziato nei precedenti motivi di ricorso, l'art.7 del DPR 487/1994, al comma 2 bis, aggiunto dall'art.7 del DPR 693/1996, prevede che nei concorsi pubblici le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Detta disposizione è stata anche recepita nel Testo Unico sul pubblico impiego; difatti l'art.35, comma 3, lett. a) del D.Lvo 165/2001, consente alla P.A. il ricorso a forme di preselezione al fine di assicurare l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure selettive.

Si è già evidenziato che, per loro natura e per espressa previsione del DPR 487/94, le procedure preselettive **non sono prove d'esame**, bensì strumenti di selezione/filtro preliminari alle prove d'esame vere e proprie.

Le conclusioni cui si è giunti nei precedenti motivi di ricorso sono le medesime, a ben vedere, anche analizzando la finalità delle procedure preselettive nei concorsi pubblici.

Difatti, la prova preselettiva, volta a snellire le operazioni concorsuali con una preventiva riduzione del numero dei concorrenti si connota come un istituto di carattere assolutamente eccezionale.

Esso, invero, comunque limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chance individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.

Tali sacrifici degli interessi pubblici e privati si giustificano solo in ragione di un superiore interesse organizzativo il quale trova la sua ragione nel dettato dell'articolo 97 della Costituzione.

Si tratta, dunque, a ben vedere, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali effettivamente deputate a vagliarne le capacità culturali e professionali.

Se pertanto può non apparire in linea di principio irragionevole, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, la previsione della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad

accertare il possesso da parte loro dei requisiti culturali di base, rispondendo all'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte – con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, emerge evidente l'illegittimità ed illogicità della clausola del bando impugnata laddove richiede il raggiungimento nella procedura preselettiva di un punteggio minimo più elevato rispetto alla mera sufficienza per poter accedere alla prova scritta.

Così facendo, lo svolgimento della prova preliminare finisce col richiedere un patrimonio di acquisizioni – meramente mnemoniche – irragionevolmente superiori alla semplice sufficienza, ponendosi così in contrasto con la funzione della preselezione di operare una prima “scrematura” dei candidati.

Appare quindi evidente l'illogicità della disposizione del bando.

La giurisprudenza e la dottrina amministrativa hanno infatti costantemente evidenziato che lo strumento della procedura preselettiva serve per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare in misura crescente i tempi e le operazioni connesse all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali.

La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del possesso di un grado minimo di “cultura generale” del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.

In tale direzione certamente non si pone la clausola del bando impugnata, laddove irragionevolmente ed immotivatamente innalza a mero piacimento dell'Amministrazione la soglia di punteggio da conseguire nella procedura preselettiva oltre il limite minimo – logico e ragionevole – della semplice sufficienza (6/10 pari a 600/100).

La scelta operata dall'Amministrazione si pone inoltre in netta contraddizione con quanto dalla stessa stabilito nel medesimo comma 7 dell'art.10 del bando, laddove chiarisce che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formulazione della graduatoria finale di merito.

In nessuna parte sia della normativa legislativa e regolamentare in materia che di quella amministrativa, cioè del bando, è fatto cenno alla preselezione informatica come criterio di selezione degli optimates; anzi le indicazioni vanno in senso diametralmente opposto, ivi compresa la citata disposizione del bando che precisa che il punteggio riportato nella preselezione non giova alla formulazione della graduatoria.

Addirittura, nella maggior parte delle procedure concorsuali (vedi concorso notarile e per uditore giudiziario), per le prove preliminari, il legislatore ha

voluto perseguire soltanto uno scopo deflattivo del numero dei candidati, prevedendo coerentemente non già un punteggio minimo, come fatto per le prove scritte ed orali, quanto un meccanismo di esclusione automatica per coloro che conseguono un punteggio immediatamente inferiore a quello di altri colleghi che si collocano in una posizione in graduatoria migliore, fino al raggiungimento di una determinata quota di candidati, e fatti salvi gli ex-aequo, cioè coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso.

Ma vi è di più.

L'illegittimità, l'irragionevolezza ed illogicità della previsione del bando impugnata emerge, altresì, se si considera che il concorso in quesitone è, per sua natura, una procedura selettiva cd. di secondo livello, ossia che fra i requisiti di ammissione prescrive già un filtro che nel caso in esame è il possesso dello status di docente di ruolo con almeno cinque anni di pregresso servizio alle spalle.

In simile fattispecie, la compatibilità con la procedura concorsuale è la prova preselettiva è fortemente dubbia, non essendo possibile configurare la platea oceanica di aspiranti che invece è dato ipotizzare nei maxi concorsi aperti a tutti.

Non è un caso, al riguardo che anche comparando il concorso MIUR del personale docente, l'ultimo ad aver visto configurata la prova preselettiva è il concorso del 2012 (ex DDG 82/2012), al quale si sono presentati alle prove preselettive ben **264.423 aspiranti**; al successivo concorso docenti del 2016, distinto in sc. primaria, sc. secondaria e docenza di sostegno (ex DDG 105, 106 e 107/2016), ma **riservato ai soli docenti già abilitati**, il numero di aspiranti si è praticamente dimezzato e **non è stata prevista alcuna prova preselettiva**. Questi i dati ufficiali del Ministero, relativi alle domande di partecipazione pervenute:

| Regione | Scuola Infanzia-Primaria | Scuola Secondaria 1°-2° grado | Sostegno | Complessivo istanze |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Totale istanze inoltrate | Totale istanze inoltrate | Totale istanze inoltrate | Totale istanze inoltrate |
| Abruzzo | 2591 | 1279 | 293 | 4163 |
| Basilicata | 1118 | 468 | 74 | 1660 |
| Calabria | 5536 | 1908 | 459 | 7903 |
| Campania | 15165 | 7504 | 1456 | 24125 |
| Emilia-Romagna | 6140 | 3858 | 525 | 10523 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1498 | 1070 | 86 | 2654 |
| Lazio | 8537 | 6494 | 1160 | 16191 |
| Liguria | 1796 | 1212 | 229 | 3237 |
| Lombardia | 12473 | 9049 | 1108 | 22630 |
| Marche | 2324 | 1468 | 362 | 4154 |
| Molise | 549 | 279 | 62 | 890 |
| Piemonte | 5066 | 3583 | 591 | 9240 |
| Puglia | 6507 | 3916 | 961 | 11384 |
| Sardegna | 3135 | 1287 | 211 | 4633 |
| Sicilia | 11961 | 5070 | 694 | 17725 |
| Toscana | 5757 | 3812 | 718 | 10287 |
| Umbria | 1377 | 679 | 158 | 2214 |
| Veneto | 6189 | 5318 | 458 | 11965 |
| | 97719 | 58254 | 9605 | 165578 |

La necessità di una prova preselettiva, dunque, a fronte di sole 34.000 circa domande di partecipazione pervenute su tutto il territorio nazionale (e di soli 24.000 circa partecipanti presentatisi), distribuiti nelle venti regioni, appare inesistente, sicché la mera eventualità fissata dal Bando ben poteva

condurre, nel solco della ragionevolezza dell'azione amministrativa, a non indire alcuna prova preselettiva.

Soprattutto, comunque, la prova preselettiva basata su un unico archivio di quesiti di una certa difficoltà, sempre nel solco della ragionevolezza dell'azione amministrativa, oltre che nel rispetto del Regolamento citato, avrebbe dovuto prevedere per il superamento della stessa il semplice voto della sufficienza (pari a 60/100), per ritenere soddisfatta la ratio della sua stessa previsione.

Dal che ne deriva che, o si ritiene illegittima la clausola del bando che non prevede una soglia minima di punteggio, finendo per pretendere una soglia più elevata rispetto alla sufficienza e addirittura più elevata rispetto al parametro delle prove di merito (7/10), o si ritiene illegittimo il Bando medesimo nella parte in cui si prevede di dover inutilmente sottoporre i candidati indistintamente a detta prova preselettiva, numeri alla mano inutile rispetto allo scopo deflativo per cui è pensata.

Tutto ciò contrasta palesemente sia con le norme soprarubricate, sia con il principio del favor participationis nelle procedure concorsuali, sia con lo stesso principio di buon andamento della P.A..

IV. Violazione sotto altro profilo delle disposizioni di cui all'art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 ed art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dei principi del favor participationis e di buon andamento della P.A..

Senza recesso dai superiori motivi, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche per i motivi di cui appresso.

Come esposto in premessa, sia il regolamento di cui al DM 138/2017 che il bando impugnati, in ordine allo svolgimento della prova preselettiva, prevedono che "Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata".

Fermi restando tutti i rilievi già formulati in ordine alla natura della prova preselettiva, finalizzata non a selezionare i più capaci e meritevoli, bensì solo a sfoltire la platea dei concorrenti, tuttavia anche quest'ultima finalità dev'essere perseguita sempre entro i limiti tracciati dal principio costituzionale di buona andamento della PA.

Nel caso di specie, la previsione di una penalizzazione nel caso di risposta errata pari a meno 0.30, e la previsione di zero punti per le risposte errate, ha inevitabilmente indotto i concorrenti più "cauti", o meglio più "astuti", a prediligere la scelta di non rispondere ad alcuni quesiti sui quali non erano sicuri.

Di contro, altri concorrenti che, giustamente e coerentemente con le finalità della prova e con l'importanza della procedura concorsuale di cui trattasi (finalizzata all'accesso alla carriera dirigenziale nella scuola), hanno scelto di rispondere a tutti i quesiti, si sono esposti ad un rischio tale da vedersi

alla fine talmente penalizzati dalla decurtazione di punteggio per ogni risposta errata, fino a vedere compromessa la loro ammissione alle prove scritte.

Parecchi concorrenti infatti, come gli odierni ricorrenti, avevano risposto correttamente ad un numero di domande tale da ottenere alti punteggi, certamente superiori a quella che si è rivelata la soglia minima richiesta per il superamento della prova (71,70/100).

Tuttavia, ritenendo doveroso – giustamente – affrontare tutte i quesiti sottoposti, parecchi candidati, compresi i ricorrenti, si sono esposti al rischio dell'errore per qualche risposta e, conseguentemente, alla decurtazione di punteggio (meno 0.30 per ogni risposta errata).

Di contro, altri candidati, più accorti o più “tattici”, a fronte delle risposte già date, della cui correttezza erano sicuri, hanno calcolato il rischio decidendo di non rispondere ad alcune domande, per non subire alcuna decurtazione nel caso di errore.

Un esempio renderà più chiaro il ragionamento.

In molti casi, alcun ricorrenti avevano risposto correttamente a 75 domande, ottenendo quindi un punteggio parziale di 75/100 (che sarebbe stato sufficiente per il superamento della prova).

Alcuni di essi, adottando una tattica prudente, o per mero calcolo probabilistico, hanno deciso scientemente di non rispondere alle restanti 25 domande, mantenendo quindi il punteggio finale di 75/100, valido per superare la prova.

Altri candidati, come alcuni dei ricorrenti, hanno più correttamente deciso di affrontare gli altri quesiti.

Il risultato paradossale che è derivato dal criterio di valutazione delle risposte errate rispetto a quelle omesse è che questi ultimi candidati, su un totale di 25 quesiti con risposta errata, hanno subito una decurtazione addirittura di 7,50 punti, vedendo quindi scendere il punteggio complessivo al di sotto della soglia minima di 71,70/100.

L'esempio sopra riportato mira ad evidenziare come, in sostanza, il meccanismo di valutazione delle risposte omesse ed errate previsto dal regolamento e dal bando, abbia del tutto snaturato la natura e la finalità della prova preselettiva.

Invero, sebbene non si sia in presenza di una vera e propria prova concorsuale, come dianzi evidenziato, siamo comunque nell'ambito di una procedura concorsuale pubblica, addirittura di secondo livello, per l'accesso alla carriera dirigenziale.

Il sovradescritto meccanismo ha però totalmente affidato all'alea ed al “tatticismo” dei singoli candidati l'esito della prova, rimettendo ad un mero calcolo probabilistico la decisione di affrontare o meno alcuni quesiti e, sostanzialmente, falsando il risultato finale.

Invero, in molti casi, anche per gli odierni ricorrenti, le risposte date correttamente erano di per sé sufficienti a superare la prova preselettiva, tuttavia il meccanismo di decurtazione del punteggio di 0.30 per ogni

risposta errata ha ingiustamente penalizzato i candidati più “corretti” o, quantomeno, più propensi a mettersi alla prova per dimostrare le proprie capacità, premiando di contro i candidati più “cauti” o più “tattici”, che hanno deciso di non correre rischi affrontando quesiti ritenuti dubbi.

Quindi, paradossalmente, un candidato che ha risposto correttamente a 72 domande ed ha scelto di non rispondere alle altre 28, ha superato la prova preselettiva.

Di contro, un altro concorrente che ha risposto correttamente a 72 domande e ne ha sbagliate altre due, senza rispondere alle altre 26 domande, si è visto decurtare 0.60 (0.30 per ciascuna domanda errata) e non ha raggiunto il punteggio minimo risultato utile per l'accesso.

Appare evidente quindi, come siffatto meccanismo abbia rimesso esclusivamente all'alea l'esito della prova, falsando la stessa in violazione, tra l'altro, del principio di buon andamento della P.A., in quanto non sono stati per nulla selezionati i più meritevoli, ma soltanto i più fortunati.

V. Violazione sotto altro profilo delle disposizioni di cui all'art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 ed art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione dell'art.3 Cost..

Nell'ambito della batteria di quesiti somministrati risulta presente un quesito relativamente al quale risulta come corretta una risposta che, in realtà, non lo è.

In particolare, si fa riferimento al quesito n.4261

“Il dirigente scolastico può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica secondo la legge n. 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità?”

E queste le 4 risposte fra le quali si doveva scegliere quella giusta

A) Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola

B) Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico

C) Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento

D) Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate

Nella piattaforma per le esercitazioni la risposta considerata esatta è la C, tuttavia non è così perché il comma 83 recita testualmente “Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica” e quindi la risposta esatta sarebbe la B.

Risulta di tutta evidenza che l'errata indicazione nell'archivio ufficiale dei quesiti di una risposta rispetto a quella effettivamente corretta in base alla predetta disposizione legislativa, ha falsato la prova preselettiva, in quanto ha tratto in errore i candidati.

Invero, a fronte della citata disposizione normativa, i candidati sono stati correttamente orientati a segnare in che modo corretta la risposta di cui alla lettera b).

Tuttavia, l'archivio ministeriale riportava come corretta la risposta di cui alla lettera c).

La circostanza ha evidentemente determinato che nonostante fosse stata indicata dai concorrenti, tra cui anche i ricorrenti, come corretta la risposta effettivamente rispondente al dettato di cui all'art.1 comma 83 della L.107/2015, il sistema l'abbia comunque considerata errata, con la conseguente decurtazione di punti 0.30.

La circostanza, oltre che porsi in violazione delle disposizioni normative di cui in rubrica, ha altresì determinato una violazione del principio della par condicio, di uguaglianza e di buon andamento della PA, tenuto conto che ha alterato l'equilibrio tra i candidati, paradossalmente penalizzando i più preparati i quali, conoscendo il dato normativo sono stati indotti a dare la risposta tecnicamente corretta che, tuttavia, è stata considerata errata dal sistema.

VI. Violazione della par condicio tra i candidati. Violazione dell'art.3 Cost.

Un ulteriore circostanza ha inficiato la legittimità della prova preselettiva.

Il Ministero resistente ha indetto lo svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018.

Sin da subito tuttavia, si sono levate diverse voci di protesta che chiedevano il rinvio della prova stessa, tenuto conto che i docenti di scuola secondaria di secondo grado erano impegnati per quasi tutto il mese di luglio nelle operazioni degli esami di Stato.

Nonostante ciò il Ministero ha inopinatamente ritenuto di non prorogare la data fissata per la prova.

Quale risultato ne è derivata la penalizzazione di una intera categoria di docenti, quelli di scuola secondaria di secondo grado, come gli odierni ricorrenti, che non hanno potuto dedicarsi alla preparazione dei quiz in maniera adeguata, poiché impegnati negli esami di maturità.

E' risaputo infatti, che prima del 18 luglio solitamente non vengono ultimate le operazioni d'esame e, addirittura, quest'anno alcune commissioni hanno ultimato intorno al 20 luglio.

A fronte di ciò, il lasso di tempo da poter dedicare allo studio è stato troppo breve per i docenti, come i ricorrenti, impegnati negli esami di maturità, per non parlare poi, di quei docenti che sono anche impegnati nell'Alternanza Scuola lavoro.

Ne è risultata quindi violata la par condicio tra i candidati e, quindi, lo stesso principio di cui all'art.3 Cost.”.

***** ****

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, come esposto in premessa, in virtù del decreto cautelare monocratico emesso dal Consiglio di Stato il 17.10.2018, i ricorrenti hanno potuto partecipare alle prove scritte.

Solo in esito alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale i ricorrenti hanno appreso che i loro elaborati, seppur inizialmente valutati, non sarebbero stati comunque tenuti in considerazione ai fini dell'eventuale ammissione alla fase successiva del concorso.

In seguito alla visione delle griglie di valutazione dei rispettivi elaborati, alcuni dei ricorrenti hanno appurato che il punteggio inizialmente assegnato sarebbe stato sufficiente ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Ciò conferma, peraltro, quanto sostenuto in seno al ricorso introduttivo del giudizio circa l'inidoneità della prova preselettiva a selezionare i candidati più meritevoli, stante che, come detto, alcuni dei ricorrenti, sebbene avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari alla sufficienza, ma inferiore alla soglia risultata utile ai fini dell'accesso, hanno comunque dimostrato con la prima vera e propria prova concorsuale di meritare la prosecuzione nella procedura concorsuale.

Peraltro, in applicazione del principio di cui all'art. 4, comma 2 bis del d.l. 30.6.2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17.8.2005, n. 168, applicabile anche alla fattispecie che ci occupa, il superamento della prova concorsuale assorbirebbe il mancato superamento della prova preselettiva, tenuto conto oche i ricorrenti sono in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesti dal bando.

Si chiede pertanto, ai fini cautelari, l'ammissione con riserva alla prova orale per i seguenti ricorrenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 70/100 alla prova scritta: Almirante Pasquale pt. 70.25, Cavallaro Pietro pt. 70.00, Marilli Giordano Pietro pt. 79.50, Saitta Getano pt. 75.00, Tarquinio Samantha pt. 70.25, Festa Caterina pt. 73.25, Senia Fausto pt. 88.00, Garofalo Concetta pt. 77.25.

Per i restanti ricorrenti si chiede che codesto on. Tribunale Voglia disporre in via cautelare:

- l'urgente correzione della prova scritta dei ricorrenti ad opera di altra commissione e con tempistiche idonee a consentire la conclusione dell'iter concorsuale in tempo utile per l'eventuale assunzione di servizio quali dirigenti scolastici alla citata data dell'1.09.2019;
- in subordine, il nuovo svolgimento della prova scritta da parte dei ricorrenti medesimi e la loro successiva correzione con i medesimi accorgimenti di cui sopra riguardo alla tempistica;
- ancor prima, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali d'esame (già in corso di svolgimento) onde non far perdere ai medesimi tale specifico segmento concorsuale (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., ord. 20.12.1999, n. 2).

Si rimarca, al riguardo che l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale e la celere correzione dei loro elaborati rispondono agli stessi interessi dell'Amministrazione resistente: infatti, per un verso, si consentirebbe alla P.A. di evitare, un domani, gravose ed antieconomiche attività di ricostituzione di apposita commissione concorsuale *ad hoc*, che proceda ai relativi adempimenti in favore dell'odierna ricorrente; sotto ulteriore profilo, si salvaguarderebbe la medesima controparte pubblica

dall'esposizione agli inevitabili profili risarcitori che sarebbero contestati dai ricorrenti per l'ipotesi di riconoscimento, all'esito del giudizio di merito, della fondatezza delle loro ragioni e di avvenuta ed irrimediabile consumazione del bene della vita cui aspirano, ossia l'accesso al profilo professionale per cui è causa.

Si insiste, pertanto, nella domanda di adozione di ordine interinale nei confronti delle Amministrazioni evocate in giudizio, al fine di ammettere con riserva i ricorrenti alla prova orale d'esame e procedere alla nuova ricorrezione degli elaborati da essi svolti (cfr. Tar Lazio, III bis, ord. n. 8096/2016), anche mediante il ricorso alla comparazione con altri elaborati di candidati ammessi alla prova orale che di candidati invece non ammessi, in numero ritenuto congruo da codesto ill.mo Collegio (cfr. provv. caut. sopra cit.: Tar Palermo, II, ord. 1471/2016, confermata da Cga, ord. n. 210/2017; Tar L'Aquila, I, ord. n. 286/2016), e secondo la tempistica ritenuta di maggior tutela delle ragioni avanzate dai ricorrentie.

Si chiede, al contempo, che codesto ill.mo Tribunale Voglia ordinare che alla nuova correzione dell'elaborato dei ricorrenti provveda una ulteriore Sottocommissione esaminatrice, comunque in diversa composizione, da nominarsi ad opera delle Amministrazioni resistenti, disponendo altresì che l'attività di ricorrezione sia assistita da tutte le misure del caso, anche rivolte ad assicurare la garanzia dell'anonimato.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €325,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione ed ammissione dei ricorrenti con riserva alla successiva prova concorsuale, annullare gli atti impugnati nei limiti evidenziati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M. A. Spataro